

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

Riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati

Dott.Alfio SCUTO Presidente
Dott.M.Concetta SPANTO Consigliere rel.
Dott.Antonella G.MAGNAVITA Consigliere

Letti gli atti relativi al ricorso avanzato ai sensi dell'art 709 ter cpc da P.C. nei confronti di G.C.

OSSERVA

Con sentenza del 28-4-2006 il Trib. di Siracusa, pronunciava la separazione personale tra i coniugi G.C. e P.C., rigettava la domanda di addebito avanzata dal Genovese, affidava la figlia minore M., nata il ***-1994, al padre, dichiarava inammissibile l'intervento dei nonni materni, compensava le spese del giudizio.

Confermava i provvedimenti di natura personale e patrimoniale emessi in corso di causa.

Avverso la sentenza avanzava appello la P., eccependo la nullità della sentenza per indeterminatezza del dispositivo e della motivazione.

Nullità della sentenza perché fondata su una ctu nulla per violazione dei diritti della difesa.

Nel merito chiedeva l'affidamento di M. alla madre ed in via subordinata l'affidamento condiviso. La corresponsione di un assegno mensile di euro 400,00 per il suo mantenimento e di euro 400,00 per quello della figlia; addebitarsi la separazione al marito, da condannarsi per danno esistenziale ex art 2043 cc. Infine la condanna dello stesso alle spese per entrambi i gradi di giudizio.

Si costituivano i nonni materni eccependo le stesse nullità della P. e chiedevano dichiararsi ammissibile il loro intervento, ex art 105 cpc.

Proponevano appello incidentale, con la domanda di rimborso delle somme dagli stessi erogate per mantenere la figlia ex art 433 e 2028 cc. Chiedevano inoltre riconoscersi e regolamentarsi il loro diritto di visita con la nipote ed il risarcimento del danno esistenziale per i mancati incontri con M.

La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata per l'1-3-2007.

RICORSO ex art 709 ter cpc.

In data 8-11-2006 la P. presentava, davanti a questa Corte, in pendenza del giudizio di appello, ricorso ex art 709 ter cpc, esponendo che il G. non le consentiva di vedere la figlia, nonostante le numerose diffide e querele ad adempiere a quanto statuito in sentenza.

Chiedeva quindi l'affidamento di M. ed in subordine l'affido condiviso; adottarsi nei confronti del G. le sanzioni dell'ammonizione, del risarcimento dei danni subiti dalla

minore, della condanna al pagamento di una sanzione amministrativa in favore della Cassa Ammende. Condannarsi alle spese della presente fase.

All'udienza di discussione del ricorso, il 14-12-06, la P. precisava che il marito le vietava di incontrare la figlia e chiedeva di provare per testi la circostanza, indicando i carabinieri della Stazione di B.

Si costituiva il G., chiedendo il rigetto delle richieste e precisando che la ricorrente non si era mai interessata della figlia la quale si rifiutava di incontrarla.

Chiedeva in via istruttoria, l'esame della minore e indicava testi per provare il disinteresse verso la figlia.

La condanna alle spese della presente fase del giudizio.

Con ordinanza del 21-12-2006, la Corte disponeva l'audizione della minore M. nata il ***-1994, per il 23 gennaio 2007.

All'udienza dell'8-2-2007, le parti concludevano come da verbale in atti.

Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso avanzato ex art 709 ter cpc.

La P. ricorrendo ai sensi dell'art 709 ter cpc, lamentava la inosservanza da parte del G., della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, nella parte relativa al suo diritto di visita.

Il convenuto, spiegava che era la figlia a rifiutarsi di incontrare la madre, questa ultima accusata di completo disinteresse nei confronti di M.

Preliminarmente appare opportuno delineare i confini della procedura incidentale posta in essere dalla P.

L'art 709 ter cpc, consente di ricorrere al giudice davanti al quale pende il procedimento, per gravi inadempienze o violazioni da parte dell'altro genitore, in ordine alla esecuzione di un provvedimento che disciplina le modalità di affidamento di un figlio minore, al cui esito, se accertata la grave inadempienza o violazione, il giudice potrà adottare, al termine di una attività istruttoria assolutamente semplificata e deformalizzata, i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole ed irrogare alla parte ritenuta responsabile, una sanzione.

Nel caso di specie, all'esito dell'audizione della minore (il cui esame è apparso improntato a maturità, serenità e genuinità da parte di M.) e della lettura degli atti, non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che il G. sia inadempiente o che abbia assunto condotte in violazione alle decisioni assunte in primo grado o che ne abbia ostacolato il corretto svolgimento, impedendo anche in maniera indiretta che M. incontrasse la madre.

E' risultato invece che è la figlia che non gradisce gli incontri con la genitrice, fonte di disagio e malessere per la minore.

Pertanto appare opportuno nell'interesse di questa ultima, confermare le modalità di visite ed incontri così come statuito in sentenza, subordinandole alla volontà della ragazza la quale potrà incontrare la madre se e quando lei stessa lo desidererà.

Tenuto conto della posizione assunta dal G., nei cui confronti non è emersa alcuna condotta di grave inadempienza o di violazione, né che abbia ostacolato l'adempimento delle modalità di visita, non può essere applicata alcuna sanzione, come richiesto invece da parte ricorrente.

Quest'ultima non ha fornito alcuna prova in ordine alla richiesta di risarcimento danni.

La complessa e delicata dinamica familiare dei coniugi G.-P., della figlia e degli avi materni, necessita di un approfondimento istruttorio con l'intervento di organi specializzati, i cui tempi di espletamento, mal si conciliano con il limitato ambito di competenza del giudizio incidentale e con i contenuti tempi di trattazione e definizione dello stesso. Ogni indagine verrà quindi svolta nel giudizio di merito.

Con riferimento alle richieste di affidamento esclusivo o di affidamento condiviso avanzate in questa sede dalla ricorrente, le stesse formano oggetto del giudizio di appello e risultano estranee alla fase incidentale, avente per oggetto le gravi inadempienze rispetto agli obblighi correlati all'affidamento, ovvero se il genitore abbia compiuto atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

La pronuncia sulle spese della presente fase, saranno decise unitariamente al merito della causa.

PQM

La Corte di Appello, Sezione Famiglia, visto l'art 709 ter cpc, rigetta il ricorso.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Catania 8-2-2007

Il Consigliere rel.

Il Presidente